

Prot. Coll del 26.07.2023

**Protocollo sull'applicazione delle pene sostitutive delle  
pene detentive brevi  
(d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150)**

Le Parti firmatarie (il Presidente del Tribunale di Nola, il Presidente Coordinatore del Settore Penale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Nola, il Direttore Reggente dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Campania, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, il Presidente della Camera Penale di Nola), a seguito del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, pubblicato su *G.U.* supplemento ordinario n. 38 del 17 ottobre 2022, che ha introdotto, nell'ambito della modifica del trattamento sanzionatorio, le pene sostitutive delle pene detentive brevi, sottoscrivono il presente Protocollo comprensivo di *Vademecum* al fine di fornire indicazioni pratiche ed operative sui novellati istituti, senza con ciò minare o condizionare in alcun modo il potere di interpretazione delle norme da parte dei singoli Giudici e la valutazione dei presupposti per l'applicazione degli istituti, che compete, in via esclusiva ed autonoma, ad ognuno di essi.

Si rappresenta che il presente protocollo, firmato dal Direttore Reggente dell'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna avrà efficacia per tutti gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (di seguito, UEPE) della Regione.

Va dunque ribadito che le indicazioni, di taglio esclusivamente pratico ed operativo che di seguito si riportano, hanno solo il fine di agevolare la diffusione delle pene sostitutive e di fornire a giudici, avvocati e funzionari dell'U.E.P.E. uniformi modalità applicative, nel rispetto della normativa vigente e dell'autonomia interpretativa dei giudici, senza alcun approfondimento né delle questioni interpretative dubbie, né e più in generale dei presupposti, della natura e delle caratteristiche dell'istituto.

Proprio in considerazione del carattere eminentemente operativo del presente *vademecum* si è preferito schematizzare l'*iter* procedimentale incidentale che porta al riconoscimento (o al diniego) della sostituzione, individuando per ogni singola fase gli oneri delle parti ed i provvedimenti adottabili dal Giudice.

Si segnala sin da ora che le finalità del presente Protocollo consistono nella possibilità, concordata tra le parti, di **"anticipare" alcuni dei momenti deliberativi** previsti dalla legge a carico del giudice, al fine di **evitare numerosi e superflui rinvii dei procedimenti**, nonché di **razionalizzare il ricorso** - ferma restando la discrezionalità del giudice nel singolo procedimento, al coinvolgimento degli UEPE, che altrimenti - come precisato dalla stessa Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022 - *"determinerebbe un dispendio di risorse disfunzionale e antieconomico, essendo opportuno che l'intervento dell'UEPE - il cui ruolo è cruciale nel disegno riformatore - sia attivato solo quando utile e necessario"*.

In linea con le indicazioni ministeriali fornite all'atto dell'implementazione del d. lgs. 150 del 2022, il presente Protocollo conserva altresì la finalità di potenziare e migliorare il funzionamento e **l'operatività del cd. "Presidio di Comunità"**, istituito dall'U.E.P.E. con il Terzo Settore presso i locali del Tribunale nolano anche nel settore specifico delle pene sostitutive.

Si concorda, infine, di istituire un **Osservatorio permanente sull'implementazione delle pene sostitutive**, composto dai rappresentanti delegati dai sottoscrittori del presente protocollo, dai delegati degli altri enti pubblici, quali, allo stato, gli enti territoriali, le ASL, l'INAIL e i rappresentanti del Terzo Settore (associazioni di volontariato, cooperative sociali, enti convenzionati etc.). Si riserva all'esecuzione del protocollo l'individuazione di una possibile sede dell'Osservatorio permanente.

9

## 1. ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DELLA PARTE INTERESSATA E DEL DIFENSORE

L'imputato – o il difensore munito di procura speciale a ciò espressamente finalizzata – al fine di agevolare l'attività accertativa dell'organo giudicante anticipa l'eventuale consenso alla sostituzione della pena detentiva breve da parte del Giudice con una o più pene sostitutive in sede di discussione in udienza preliminare, in udienza predibattimentale o in sede dibattimentale.

## 2. VERIFICHE A CURA DELL'UFFICIO DI PROCURA: GLI INDICI DI SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI OSTATIVE

Al fine di consentire al Giudice la corretta valutazione delle condizioni ostative di cui all'art. 59 l. 689/1981 nonché l'esplicazione della discrezionalità nella scelta concreta della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 58 l. 689/1981 l'Ufficio di Procura curerà l'inserimento nei propri fascicoli, ove non già muniti, di un aggiornato certificato del casellario giudiziale relativo all'imputato, di un'attestazione relativa ad eventuali condanne a pene pecuniarie inadempite dall'interessato, nonché di quanto ritenuto, nella pienezza delle prerogative dei singoli magistrati inquirenti, di interesse per il singolo subprocedimento sostitutivo. Su richiesta dell'Autorità giudiziaria, laddove di interesse per il subprocedimento sostitutivo, sarà curato l'inserimento di un aggiornato certificato dei carichi pendenti relativo all'interessato.

## 3. LETTURA DEL DISPOSITIVO E AVVISI ALLE PARTI

Prima di ritirarsi in camera di consiglio il Giudice, senza in alcun modo anticipare la decisione, può già raccogliere il consenso alla sostituzione della pena detentiva da parte dell'imputato o del suo procuratore speciale e in ogni caso acquisisce l'eventuale documentazione che le Parti vorranno produrre a corredo delle proprie richieste (cfr. punto 4)

### 3.1 PRESUPPOSTI PER LA SOSTITUZIONE

Le condizioni fissate dal legislatore per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dalla legge sono:

- **il limite di pena concretamente applicato (quattro anni per la semilibertà e la detenzione domiciliare; tre anni per il lavoro di pubblica utilità; un anno per la pena pecuniaria);**
- **l'assenza di condizioni soggettive ostative ex art. 59 l. 689/1981** (reato commesso entro tre anni dalla revoca di una pena sostitutiva o nell'esecuzione di una delle medesime pene sostitutive; insolvenza di precedente pena pecuniaria nei cinque anni precedenti al fatto; applicazione di una misura di sicurezza personale; reati ostativi ex art. 4 bis l. 354/1975);
- **fondati motivi ex art. 58 l. 689/1981** che rendono prevedibile - tenuto conto delle modalità e del tipo di reato contestato, della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione – che le prescrizioni connesse alla pena sostitutiva non saranno adempite dal condannato;

### 3.2. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER LA SOSTITUZIONE

Allorquando ritenga che non sussistano le condizioni (es. limite di pena, prognosi negativa di adempimento delle prescrizioni, condizioni ostative ex art. 59 l. 689/1981) il Giudice darà lettura del dispositivo e/o dell'eventuale motivazione della sentenza, senza procedere ad alcun avviso nei confronti delle parti, presenti o da ritenersi tali.

Sul punto, onde evitare eventuali censure relative all'omesso avviso nei confronti delle parti, si ritiene opportuno che il giudice motivi, sia pur per indicazione, le ragioni in base alle quali non ha proceduto a dare avviso alle parti ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.

### 3.3. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA SOSTITUZIONE

Nel caso in cui il Giudice ritenga che sussistano le condizioni per procedere alla sostituzione, immediatamente dopo la lettura del dispositivo ne dà avviso alle parti che siano presenti in udienza.

**In caso di assenza dell'imputato o del suo difensore munito di procura speciale, il Giudice dà atto della mancata presenza di soggetti validamente legittimati alla prestazione del consenso all'effettiva sostituzione.**

Nel caso in cui l'imputato o il difensore munito di procura speciale abbiano anticipato il consenso alla sostituzione della pena detentiva ed il Giudice ritenga sussistenti i presupposti per la sostituzione – al fine di contemperare il necessario *spatium deliberandi* per ciascun Giudice in camera di consiglio e gli ulteriori impegni professionali dei difensori – le Parti concordano che ove la lettura del dispositivo avvenga dopo le ore 15:00 in assenza delle parti interessate, il Giudice disporrà *de plano* avviso a mezzo PEC nei confronti del difensore della fissazione di una successiva udienza in camera di consiglio per la trattazione delle questioni inerenti la sostituzione della pena.

Allorquando le parti legittimate siano presenti alla lettura del dispositivo (o alla successiva udienza eventualmente fissata) e prestino il consenso alla sostituzione, il Giudice – qualora possa decidere immediatamente – dopo averle sentite integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti.

Nel caso in cui non sia possibile decidere immediatamente e laddove non sia stato già disposto in vista della precedente udienza di rinvio, il Giudice fissa un'apposita udienza – **cd. udienza di "sentencing"** – a non meno di sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti, nonché all'UEPE qualora venga incaricato dell'elaborazione delle indagini o del programma di trattamento ai sensi dell'art. 545bis c.p.p. In tal caso il processo è sospeso e le parti possono depositare memorie e documentazione alla cancelleria del Giudice e all' UEPE incaricato.

La lettura della motivazione contestuale della sentenza seguirà quella del dispositivo integrato o confermato all'udienza di rinvio e può essere sostituita con una esposizione riassuntiva. Nel caso di riserva dei motivi, questi decorrono dalla lettura del dispositivo integrato o confermato all'udienza di rinvio.

## 4. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La parte interessata, in vista dell'udienza a ciò destinata, produce al Giudice e all'UEPE, qualora ne venga richiesto l'intervento, tutta la documentazione ritenuta necessaria per la delibazione (riguardante/attinente alle/le condizioni di vita personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali) nonché l'indicazione del suo domicilio e dei recapiti telefonici e telematici, propri e dei suoi familiari conviventi (**ALLEGATO B al presente protocollo**)

L'interessato dovrà autodichiarare:

1. se si trovi in stato di detenzione carceraria o domiciliare;
2. se versi nell'esecuzione di una misura di sicurezza o di comunità o se nei suoi confronti penda una misura di prevenzione;

3. se abbia la disponibilità di un immobile idoneo dal punto di vista abitativo;
  4. se versì in condizioni di inabilità al lavoro (assoluta e totale ma anche parziale, in quale percentuale e con quali limiti), e, qualora sia un cittadino extracomunitario, dovrà chiarire se sia munito di permesso di soggiorno e se abbia stabile dimora sul territorio;
  5. se abbia fonti di reddito e di che tipo;
- Ove l'interessato abbia già individuato un ente/cooperativa/associazione presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità lo indicherà nella richiesta, producendo già in quella sede, ove ne sia munito, la relativa dichiarazione di disponibilità.
- 

## 5. ACCERTAMENTI DISPOSTI DAL GIUDICE E RUOLO DELL'U.E.P.E.

Il Giudice dispone gli accertamenti di cui all'art. 545-bis co. 2 c.p.p. primo periodo tramite l'U.E.P.E. e la polizia giudiziaria **in modo facoltativo e non obbligatorio e ove strettamente necessario**, potendo desumere anche *aliunde* (es. dalla produzione documentale di parte, ovvero dagli atti del subprocedimento cautelare) le informazioni ritenute necessarie per la decisione.

La sostituzione della pena detentiva breve con la **pena pecuniaria** sostitutiva non richiede alcuna elaborazione di programma da parte dell'U.E.P.E. né compiti di supervisione o sorveglianza da parte dell'Ufficio.

La sostituzione della pena detentiva con la **semilibertà sostitutiva** richiede, per espressa conformazione degli istituti da parte del legislatore, l'elaborazione di un programma di trattamento da parte dell'U.E.P.E. finalizzato alla descrizione delle attività socio-trattamentali e lavorative che l'interessato è chiamato a svolgere **nonché al coordinamento con gli istituti penitenziari presenti sul territorio di competenza**. (es. "Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento" art. 55 co. 3 l. 689/1981).

Ai fini della sostituzione della pena detentiva con il **lavoro di pubblica utilità**, il Giudice può richiedere all'UEPE il programma di trattamento in virtù dell'art. 545-bis co. 2 c.p.p. secondo periodo.

La sostituzione con la **detenzione domiciliare sostitutiva**, di regola, può prescindere dalla elaborazione di un programma di trattamento ("Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio esecuzione penale esterna, il programma di trattamento" art. 545-bis co. 2 c.p.p. (...)) "Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto **anche del programma di trattamento...**", allorché il Giudice non ritenga congrua e proporzionata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'autore l'ulteriore aggravio rappresentato da specifici contenuti socio-trattamentali per il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva.

Esemplificativamente, l'elaborazione del programma di trattamento e la presa in carico da parte dell'U.E.P.E. è da ritenersi imprescindibile laddove il condannato non abbia la **disponibilità di un domicilio idoneo** ("Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predisporre il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare" art. 56 co. 3 l. 689/1981).



## 6. DECRETO PENALE DI CONDANNA

Nel caso di reati suscettibili di **decreto penale di condanna**, ai sensi dell'art. 459 co. 1ter c.p.p., l'interessato può chiedere al PM, prima dell'esercizio dell'azione penale,



la sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità, presentando il programma di trattamento elaborato dall'U.I.E.P.E. con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.

Al fine di evitare l'elaborazione "a vuoto" di programmi di trattamento, si auspica un **raccordo preliminare tra l'interessato e l'Ufficio di Procura** al fine di valutare **l'astratta ammissibilità della sostituzione e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di legge.**

In caso di un preventivo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio di Procura, la segreteria del PM notificherà a mezzo PEC l'U.I.E.P.E. per l'eventuale elaborazione del programma di trattamento, corredando la comunicazione con tutte le informazioni utili per l'ufficio.

Nei casi in cui sia emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, ai sensi dell'art. 459 co. 1 ter n. 3 c.p.p., l'imputato personalmente o per il tramite del suo procuratore speciale può chiedere, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, rinunciando alla presentazione dell'opposizione.

**Laddove, stante il termine stringente, l'interessato non abbia ancora la disponibilità dell'ente ed il programma di trattamento, riservandosene la produzione nel termine chiesto e concesso dal Giudice che ha emesso il decreto, all'istanza saranno accluse la domanda di elaborazione del programma di trattamento da parte dell'U.I.E.P.E. nonché la richiesta di disponibilità nei confronti dell'ente prescelto, e tutta la documentazione a corredo comprensiva dei recapiti dell'interessato.**

Il Giudice, previa verifica dell'astratta ammissibilità dell'istanza, dispone la trasmissione dell'autorizzazione all'UEPE per l'elaborazione del programma.

## 7. PATTEGGIAMENTO

Nel caso di accordo ex art. 444 c.p.p. finalizzato all'applicazione di una pena sostitutiva, al fine di evitare l'elaborazione "a vuoto" di programmi di trattamento, si auspica un **raccordo preliminare tra l'interessato e l'Ufficio di Procura** al fine di valutare **l'astratta ammissibilità della sostituzione e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di legge.**

A seguito del preventivo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio di Procura – che pertanto esprimerà il consenso all'accordo ex art. 444 c.p.p. altresì in ordine alla sostituzione – l'istante depositerà alla cancelleria del Giudice precedente istanza scritta corredata dal consenso del PM, nonché di tutta la documentazione utile al fine di consentire al Giudice ogni valutazione nel merito, già menzionata nel presente Protocollo.

## 8. L'ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DA PARTE DELL'U.I.E.P.E.

Se incaricato dall'Autorità giudiziaria, l'Ufficio provvederà **all'elaborazione del programma di trattamento** secondo il Modulo Unico proposto in allegato.

In questa fase l'interessato produce l'eventuale dichiarazione di disponibilità di un ente (preferibilmente tra quelli convenzionati con il Tribunale) presso cui intende svolgere il lavoro di pubblica utilità e l'U.I.E.P.E. se ritenuto opportuno, potrà riportare al Giudice le informazioni personali, socio-familiari, economiche che hanno sorretto la formulazione del programma, la capacità e possibilità di svolgere attività riparative e di mediazione penale, nonché le esigenze di tutela della parte offesa.

Il programma di trattamento, una volta elaborato d'intesa con l'imputato, ove richiesto, va consegnato in copia all'interessato o al difensore munito di procura speciale, e va trasmesso, a cura dell'U.E.P.E., alla cancelleria del giudice in tempo utile (se possibile almeno sette giorni prima dell'udienza) e comunque prima dell'udienza fissata, così da permetterne la visione anticipatamente sia alle parti che al Giudice.

## 9. IL "PRESIDIO DI COMUNITÀ"

Al fine di implementare e potenziare i servizi di prossimità, le Parti convengono di assegnare al "Presidio di Comunità" già in funzione presso il Tribunale nolano ulteriori compiti nel diverso settore delle pene sostitutive.

Nello specifico, il "Presidio di Comunità" avrà il compito di:

- ricevimento dell'utenza;
- predisposizione di programmi di trattamento e indagini sociofamiliari (quando necessarie);
- reperimento di posizioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e promozione e ampliamento delle convenzioni, curando anche le modalità più efficaci per notiziare gli utenti delle convenzioni in essere e delle disponibilità, in tempo reale, dei posti fruibili;
- sostegno e controllo dei percorsi trattamentali;
- aggiornamento tempestivo e restituzione finale delle misure.

Le parti convengono, altresì, la necessità dell'individuazione di un **responsabile del presidio**, che possa fungere da referente per le cancellerie delle Autorità giudiziarie, nonché il potenziamento dell'organico in servizio presso il Presidio e della frequenza delle attività, i cui contenuti specifici saranno oggetto di separato e specifico protocollo aggiuntivo.

Il Tribunale e la Procura della Repubblica, rispettivamente, individueranno uno o più magistrati di riferimento per l'implementazione e l'attuazione del presente Protocollo.

## 10. LE PRESCRIZIONI ACCESSORIE

L'applicazione delle pene sostitutive comporta l'applicazione delle prescrizioni accessorie previste dall'**art. 56 ter l. 689 del 1981** il cui prospetto, per mera facilità, è stato accluso in calce al presente Protocollo, ferma restando la discrezionalità dell'organo giudicante, libero di proporzionare il corredo prescrizionale alla specificità del fatto contestato ed alla personalità del soggetto agente, modulando motivatamente le prescrizioni di legge.

## 11. COMUNICAZIONI

Al fine di gestire efficacemente i flussi documentali, il Tribunale e l'U.E.P.E si impegnano a trasmettere ogni reciproca comunicazione secondo le seguenti indicazioni.

Le comunicazioni destinate all'U.E.P.E. verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo PEC [prot.uepe.napoli@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.napoli@giustiziacert.it) e dovranno indicare, nell'oggetto, COGNOME NOME, DATA DI NASCITA del soggetto cui il procedimento penale si riferisce, la tipologia di atto trasmesso (es. verbale, incarico pena sostitutiva, sentenza...)

Le comunicazioni destinate al Tribunale verranno trasmesse all'indirizzo [monocratico.tribunale.nola@giustiziacert.it](mailto:monocratico.tribunale.nola@giustiziacert.it) per il settore monocratico, all'indirizzo [collegiale.tribunale.nola@giustiziacert.it](mailto:collegiale.tribunale.nola@giustiziacert.it) per il settore collegiale e all'indirizzo [gip.tribunale.nola@giustiziacert.it](mailto:gip.tribunale.nola@giustiziacert.it) per la sezione GIP/GUP, e dovranno indicare nell'oggetto

COGNOME NOME, DATA DI NASCITA del soggetto cui il procedimento penale si riferisce e l'indicazione del giudice procedente.

Qualora sia necessario investire l'U.E.P.E. dell'indagine e/o della formulazione del programma di cui all'art.545bis co.2 c.p.p., la cancelleria del giudice procedente trasmetterà apposito avviso all'U.E.P.E., corredandolo della copia del dispositivo emesso dal Giudice, dell'atto introduttivo del giudizio, del verbale di udienza e della data fissata per l'udienza di integrazione del dispositivo. Se disponibile, sarà trasmessa anche la documentazione prodotta e i recapiti dell'interessato e del difensore munito di procura speciale.

La comunicazione verrà inoltrata all'UEPE competente territorialmente in base al luogo dove l'interessato dichiara di fissare il domicilio per l'esecuzione della pena sostitutiva, anche se di tratta di soggetto detenuto o risiedente altrove.

**Il presente Protocollo avrà un'iniziale applicazione sperimentale per il periodo di sei mesi dalla sua sottoscrizione, prevedendo il monitoraggio da parte dell'Osservatorio con cadenza almeno trimestrale. Alla scadenza del periodo sopra previsto, il Protocollo, se non espressamente revocato o modificato entro i successivi tre mesi, si intenderà prorogato.**

**Allegati**

Prospetto delle prescrizioni di cui all'art. 56 ter l. 689/81 (allegato A)

Modulo di domanda per la richiesta di sostituzione della pena detentiva (allegato B) **(da presentare all'Autorità giudiziaria)**

Modello Unico proposta programma di trattamento **(da presentare all'U.E.P.E.)** (allegato C, separato)

Sottoscritto a Nola, il \_\_\_\_\_

18. 07. 20 23 Il Direttore Reggente U.E.P.E. NOLA  
Clelia Nemele

19. 7. 23 Pope De Giulio

Autunno  
Autunno

26/7/2023

nr- \_\_\_\_\_ Reg. gen



**TRIBUNALE DI NOLA**

Letto l'art. 56 ter l. 689/1981,

**VIETA**

All'imputato di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

**VIETA**

Di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che esponano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo che si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;

**IMPONE**

All'imputato di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento;

**ORDINA**

Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente nei confronti dell'imputato;

**ORDINA**

All'imputato di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64;

**VIETA**

All'imputato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e, segnatamente, \_\_\_\_\_, nonché di comunicare, con ogni strumento anche telematico, con la stessa.

**AVVISA**

L'imputato che ogni modifica delle suddette prescrizioni potrà essere disposta dal magistrato di sorveglianza per comprovati motivi su istanza del condannato.

Nola, \_\_\_\_\_

Al dott./dott.ssa \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ avvocato/stu  
dio legale \_\_\_\_\_ iscritto presso il foro  
di \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_

Difensore munito di procura speciale (che si allega) nel  
procedimento \_\_\_\_\_ pendente  
presso \_\_\_\_\_ per i seguenti titoli di  
reato \_\_\_\_\_

**PER CONTO E NELL'INTERESSE DI**

Il/la signor/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

Altri riferimenti familiari \_\_\_\_\_ rintracciabili al  
recapito \_\_\_\_\_;

Altri riferimenti familiari \_\_\_\_\_ rintracciabili al  
recapito \_\_\_\_\_;

[ ] Agli arresti domiciliari/detenzione domiciliare all'indirizzo \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ per il procedimento \_\_\_\_\_

[ ] In detenzione/custodia cautelare presso Istituto \_\_\_\_\_ per il procedimento \_\_\_\_\_

[ ] Libero

**CHIEDE**

**SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA  
CON \_\_\_\_\_ AI SENSI L.689/81**

**A tale fine dichiara e documenta:**

1) di trovarsi nelle seguenti condizioni  
personali/familiari: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

- 2) di avere procedimenti penali pendenti presso Autorità Giudiziaria di \_\_\_\_\_  
procedimento \_\_\_\_\_;
- 3) altri procedimenti pendenti \_\_\_\_\_;
- 4) di vivere all'indirizzo \_\_\_\_\_ regolarmente posseduto/in fitto/ospite  
di/comunità/altro \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_;
- 5) di svolgere la seguente attività  
lavorativa \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ con le seguenti  
modalità orarie \_\_\_\_\_ nei giorni \_\_\_\_\_ con  
spostamenti \_\_\_\_\_;
- 6) di versare in condizioni di inabilità al lavoro (assoluta e totale ma anche parziale, in quale percentuale e con  
quali limiti) \_\_\_\_\_;
- 7) di essere un cittadino extracomunitario \_\_\_\_\_ munito di permesso di  
soggiorno \_\_\_\_\_ e di avere stabile  
dimora in \_\_\_\_\_;
- 8) di avere fonti di reddito o integrazioni del reddito provenienti da  
\_\_\_\_\_;
- 9) di essere disponibile a svolgere il **lavoro di pubblica utilità** presso l'Ente/Cooperativa/Associazione  
\_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_, e-mail  
\_\_\_\_\_ in convenzione con il Tribunale di \_\_\_\_\_;
- 10) di essere disponibile a svolgere attività di **volontariato** presso  
Ente/Cooperativa/Associazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alla  
via \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_  
email \_\_\_\_\_ che è disponibile alla stipula di convenzione (si allega  
disponibilità e documentazione);
- 11) di essere disponibile alle seguenti azioni riparatorie per il risarcimento del danno:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 12) di rendersi disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di Giustizia riparativa,  
secondo le modalità prescritte dal Giudice \_\_\_\_\_;
- 13) di rendersi disponibile ad avviare percorsi di mediazione \_\_\_\_\_;
- 14) altro \_\_\_\_\_

Si allega documentazione relativa alle dichiarazioni:

.....  
 .....  
 .....

.....  
.....

Data \_\_\_\_\_

Firma dell'interessato o del procuratore speciale \_\_\_\_\_

DISPONIBILITA' ENTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA  
UTILITA'/VOLONTARIATO CON RICHIESTA DI CONVENZIONE  
PER IL SIG.....

Io sottoscritto/a .....responsabile legale  
de.....

Con sede legale in  
.....  
recapito  
telefonico.....mail.....  
Ente no profit, iscritto alla RUA con numero  
.....dal.....

- In convenzione con Tribunale di  
.....  
 Non in convenzione ma chiedo di siglare convenzione con Tribunale per lavoro di  
pubblica utilità (allego statuto, atto costitutivo, RUA, curriculum, documenti legale  
rappresentante, altre convenzioni o protocolli, se ente locale la delibera comunale ecc.)

DICHIARO DISPONIBILITA' AD ACCOGLIERE IL/LA SIG./A

.....  
Per svolgere attività di utilità nei settori:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Presso le sedi dell'Ente:

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Per numero ore settimanali..... nei  
giorni.....  
Referente.....telefono.....  
.....

Si allega documentazione: statuto, atto costitutivo, curriculum, documento identità  
responsabile.

Timbro dell'Ente e firma